



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0059326-2010

PU-GDAP-1e00-10/02/2010-0059326-2010

Al **Coordinatore Nazionale**  
della **F.P. C.G.I.L. Polizia Penitenziaria**  
**Dr. Francesco Quinti**  
Via Leopoldo Serra, 31  
00153 ROMA

Oggetto: atto di diffida e messa in mora ad istanza della Organizzazione Sindacale F.P. C.G.I.L. Polizia Penitenziaria avverso la circolare D.A.P. n.481307 del 30.12.2009 e la nota n.59527 dell'8.01.2010 del Provveditorato Regionale dell'Emilia-Romagna.

Si riscontra l'atto di diffida in oggetto, datato 15 gennaio 2010. Al riguardo, si osserva preliminarmente quanto segue:

- l'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 disciplina l'orario di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, disponendo, che «il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio» e che «gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della polizia di stato». Pertanto, solo la prestazione resa oltre l'orario del turno giornaliero va compensata con il trattamento di lavoro straordinario;
- l'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all'art.12, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995 n.395 (cfr. anche l'art.8, comma 3, dell'Accordo Nazionale Quadro tuttora vigente del 24 marzo 2004);
- gli articoli 10 ed 11 del vigente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria stabiliscono che "possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro" e che "e' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti";



# Ministero della Giustizia

- inoltre, l'art. 8 comma 2 del medesimo Accordo Nazionale Quadro prevede che l'orario di lavoro sia strutturato in funzione di quello di servizio; il comma quarto precisa che i turni di servizio della durata di sei ore devono essere articolati su quattro quadranti nelle ventiquattr'ore e che la possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata. In tal modo, l'Accordo Quadro delinea un contesto in cui, se è vero che l'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, è vero anche che, data la peculiare natura del servizio penitenziario, l'orario di lavoro è funzionale a quello di servizio, l'orario è articolato in turni giornalieri, l'operatività è continua durante le ventiquattro ore, è previsto il ricorso al servizio reso anche in eccedenza all'orario proprio del "turno giornaliero" compensabile con il trattamento di "lavoro straordinario". La somma delle ore lavorate "in più" assoggettabili al trattamento per lavoro straordinario vanno sommate algebricamente su base settimanale e, da ultimo, mensile, rappresentando il mese la misura invalicabile delle compensazioni orarie possibili, alla luce della regola del settore;
- l'art.10 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 fissa la durata dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali e chiarisce che «fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero»;
- detta disposizione è ribadita dall'art.15 del D.P.R. n.51/2009 che ha aumentato l'indennità da 5.00 a 8.00 euro.

Tanto premesso, in base alla normativa richiamata, il lavoro svolto nel giorno previsto di riposo, è compensato con il recupero della giornata per il turno ordinario di servizio svolto e con l'indennità di compensazione di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, elevata, come sopra specificato, ad euro 8.00. La specificazione "a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero", stando al significato proprio delle parole, significa espressamente ciò: qualora il dipendente richiamato in servizio prolunghi il turno oltre la ordinaria misura giornaliera, solo allora avrà diritto oltre al recupero del giorno lavorato e alla percezione dell'indennità che compensa la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, al trattamento dovuto per il lavoro straordinario per le ore lavorate oltre la ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

In estrema sintesi, l'art. 10, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, lascia impregiudicati sia il diritto al recupero della giornata di riposo sia il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario eventualmente svolto oltre il turno ordinario di servizio, in quanto la base di calcolo dello straordinario è, innanzitutto, giornaliera.

L'applicazione della norma in esame da parte dell'Amministrazione trova conforto, anche, nelle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, titolare del compito di assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili, che con nota IGOP del 10 novembre 2008 ha confermato che in base alla normativa contrattuale, il servizio prestato nella giornata di riposo settimanale è considerato prestazione lavorativa ordinaria e al dipendente in questione può essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa



# Ministero della Giustizia

richiesta ecceda l'ordinario orario di lavoro giornaliero. Ciò anche nella considerazione che al dipendente spetta, comunque, una giornata di riposo compensativo, da godere per il recupero delle energie psico-fisiche.

L'aderenza dell'Amministrazione alla ratio del quadro normativo è supportata, inoltre, dalla decisione adottata dal TAR Liguria in un caso analogo, citata anche da codesta Organizzazione Sindacale, in cui i ricorrenti erano militari della Guardia di Finanza. A tal riguardo si osserva che gli accordi sindacali recepiti nei D.P.R. n.164/2002, D.P.R. n.170/2007 e D.P.R. n. 51/2009, riguardano il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Del resto, anche la circolare del 23 dicembre 2008 riferendosi al caso in cui per "straordinarie esigenze di servizio" venga soppressa una programmata giornata di riposo settimanale, dispone che a quel personale compete il diritto al recupero della giornata di riposo soppressa nonché l'indennità di € 8,00 a titolo remunerativo del disagio subito, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 170/2007 come integrato dal D.P.R. n.51/2009. Infatti testualmente in essa viene espresso che: "...il richiamo che la norma fa alla compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero" non può essere interpretato come disposizione innovativa dell'orario d'obbligo settimanale che è stabilito in 36 ore."

Per le argomentazioni sopra esposte, tenuto conto che la qualificazione e la quantificazione in termini di lavoro straordinario vanno limitate esclusivamente all'eccedenza rispetto al turno giornaliero prestato in giornata festiva, si ritengono consequenziali le iniziative poste in essere in ordine alla corretta applicazione della norma contrattuale in esame.

Si auspica che quanto prospettato sia sufficiente a dirimere ogni dubbio sulla questione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO